



SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la Regione Lazio

E

il Soggetto beneficiario....., in persona di
.....

(congiuntamente le Parti)

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Affidamento)

Con la presente Convenzione, la Regione Lazio affida al Soggetto beneficiario....., la realizzazione dell'intervento presentato dal beneficiario ed approvato con determina n.....del Direttore Regionale Formazione professionale FSE ed altri interventi cofinanziati, nell'ambito dell' "Avviso per rafforzare nelle imprese l'attenzione in materia di salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile", pubblicato sul BURL n.del.....

Art. 2 (Disciplina del rapporto)

Il Soggetto beneficiario dichiara di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di formazione professionale e si impegna a rispettarla integralmente nell'esecuzione dell'intervento di cui al precedente art. 1.

Il Soggetto beneficiario dichiara inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di costi ammissibili, nonché il Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali ed il Regolamento comunitario vigente

in materia di aiuti di stato e si impegna a rispettarli integralmente nell'esecuzione dell'intervento di cui al precedente art. 1.

Il soggetto beneficiario dichiara di conoscere la disciplina di cui al Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna a rispettarla integralmente nell'esecuzione dell'intervento di cui al precedente art. 1.

Il soggetto beneficiario si impegna verso la Regione a verificare che le imprese aderenti al progetto contribuiscano al finanziamento del progetto formativo nella misura richiesta dal predetto Avviso.

Il soggetto beneficiario:

- dichiara di conoscere tutte le prescrizioni contenute nell'“Avviso per rafforzare nelle imprese l'attenzione in materia di salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile”, pubblicato sul BURL n.del....., che debbono intendersi qui integralmente trascritte costituendo parte sostanziale della presente Convenzione, ed in particolare: l'art. 6 “Tipologia degli interventi”; l'art. 14 “Obblighi del beneficiario”; l'art. 15 “Modalità di erogazione del finanziamento”; l'art. 16 “Norme per la gestione e la rendicontazione delle attività; l'art. 17 “Tenuta della documentazione”; l'art. 18 “Monitoraggio e controlli” ; l'art. 20 “informazione e pubblicità”, art. 19 “Revoca del finanziamento”;

si impegna: (i) a rispettare tutte le predette prescrizioni nell'esecuzione dell'intervento di cui al precedente art. 1; (ii) a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da qualsiasi pretesa e/o richiesta proveniente da terzi, da qualsivoglia danno, spesa o costo che alla Regione Lazio potesse derivare, a causa del mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui alla presente Convenzione.

Art.3 (Ulteriori adempimenti)

Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati, il Soggetto beneficiario si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la sede di svolgimento delle attività o previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso ubicata nel territorio della Regione Lazio.

Il Soggetto beneficiario si impegna, altresì, ad inviare puntualmente alla Regione Lazio le certificazioni trimestrali e annuali della spesa sostenuta, consapevole degli obblighi di comunicazione che investono la Regione e che importano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. Il Soggetto è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'ente pubblico.

Art. 4 (Modalità di esecuzione e responsabilità)

Il soggetto beneficiario si impegna a svolgere l'intervento finanziato con la diligenza professionale richiesta dalle singole attività nel rispetto dei termini di cui all'art. 6 “Tipologia degli interventi” dell'“Avviso per rafforzare nelle imprese l'attenzione in materia di salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile” e con le modalità descritte nel formulario di candidatura, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ogni variazione dell'intervento di cui all'art.1, che dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente e da quest'ultima preventivamente

autorizzata. In mancanza della predetta autorizzazione il soggetto beneficiario sarà considerato inadempiente.

Le parti convengono che ciascuna di essa sarà responsabile nei confronti dell'altra per il risarcimento del danno emergente, quale conseguenza immediata e diretta di inadempimenti alle obbligazioni assunte con l'accettazione della presente Convenzione. Il risarcimento dei danni indiretti e/o consequenziali, ossia del lucro cessante, sarà limitato alle ipotesi di dolo o colpa grave della Parte che li cagiona. In caso di gravi inadempimenti del soggetto beneficiario la Regione Lazio potrà anche revocare il finanziamento, previa diffida ad adempiere.

Art.5 (Disciplina delle restituzioni)

Il soggetto beneficiario si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro il termine di 90 gg. dalla conclusione dell'intervento mediante versamento su c/c postale n. 00785014 intestato alla tesoreria della Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attività dell'intervento di cui alla determinazione dirigenziale n. del ».

Art. 6

(Divieto di cumulo)

Il Soggetto beneficiario dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni false o mendaci di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per le attività formative oggetto della presente Convenzione.

Art. 7 (Aiuti alla formazione)

La Regione Lazio dà atto che tutte le azioni previste dall'Avviso per rafforzare nelle imprese l'attenzione in materia di salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile pubblicato sul BURL.....si configurano come aiuti alla formazione ai sensi e per gli effetti del Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 pubblicato sulla GUCE L 214 del 9.8.2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

Art.8 (Riservatezza)

Tutta la documentazione e tutte le informazioni fornite da una all'altra Parte sono considerate di carattere strettamente confidenziale, pertanto ciascuna delle parti si obbliga a mantenerle riservate e ad utilizzarle esclusivamente per gli scopi per i quali sono state fornite.

Ciascuna delle Parti ha cura di applicare opportune misure per mantenere circoscritte nel proprio ambito le informazioni e la documentazione ottenute dall'altra Parte; di conseguenza, si impegna a non divulgare e a non permettere che altri divulgino tale documentazione e/o informazioni senza l'esplicito consenso, di volta in volta espresso per iscritto, dalla Parte che le ha fornite.

L'obbligo di riservatezza di cui sopra non si applica alla documentazione e alle informazioni che siano o che divengano di dominio pubblico per cause indipendenti dalla Parte non titolare ovvero che debbono essere necessariamente comunicate a terzi per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 1 o che debbono essere comunicate per specifica disposizione di leggi, regolamenti o provvedimenti di qualsiasi autorità a cui le parti sono sottoposte.

Possono essere ammesse, previo accordo fra le Parti, eventuali pubblicazioni e divulgazioni delle predette informazioni ai fini di ricerca e di sensibilizzazione nel rispetto dei criteri di anonimato.

Art. 9 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano al trattamento dei dati sensibili di cui abbiano la disponibilità in conseguenza o a causa dell'attuazione della presente Convenzione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa regionale in materia di trattamento dei dati personali, fermo restando gli obblighi di comunicazione ed informazione previsti dalla normativa vigente europea e nazionale in materia di aiuti di stato.

Art. 10 (Legge applicabile)

Le Parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di formazione, aiuti di stato, concessioni, obbligazioni, e responsabilità della Pubblica Amministrazione.

Art.12 (Foro competente)

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto, non risolvibile in via amichevole, è esclusivamente quello di Roma.

Data

Luogo

La Regione Lazio

Il Soggetto beneficiario